

SOMMARIO

SAGGI

META-COMMERCE E CONSAPEVOLEZZA DEL CONSENSO

di Antonio Musio

213

Sommario: 1. Evoluzioni tecnologiche e nuove tecniche di commercio al dettaglio. - 2. L'avvento del *meta-commerce* quale nuova esperienza di acquisto. - 3. Il consumatore nel Metaverso: da utente a membro di una comunità. - 4. Il Metaverso all'attenzione delle Istituzioni europee. - 5. La contrattazione virtuale *inter praesentes* e i rischi di manipolazione del consenso. - 6. La capacità di influenzare le decisioni d'acquisto nei mondi virtuali e le regole della comunicazione commerciale. - 7. Conclusioni.

Il modello tradizionale di vendita al dettaglio, che prevede la conclusione dell'atto di consumo all'interno di un negozio e la possibilità di valutare il prodotto sfruttando tutti i sensi (vista, olfatto, gusto, udito, tatto), ha condotto alla regolamentazione contenuta nel codice civile basata sul presupposto logico di un incontro in presenza tra i contraenti. Le moderne tecniche di marketing, privando progressivamente il consumatore della possibilità di un confronto verbale con la controparte, con la conseguente limitazione della capacità di percepire le reali caratteristiche del prodotto, affidate principalmente sulla visione di immagini proiettate su uno schermo, e di riflettere adeguatamente sulla opportunità dell'acquisto, hanno determinato un deciso cambio di paradigma regolatorio che si è affermato nella disciplina consumeristica di derivazione euro-unionale. L'avvento del Metaverso ha, poi, reso possibile la conclusione del contratto tra soggetti che sono solo fisicamente a distanza ma che sono, anche se solo in una dimensione non reale, in presenza, assottigliando la separazione tra virtuale e reale e rendendo, quindi, necessaria una rimodulazione del profilo regolatorio della fattispecie concreta. L'immersività, tipica dei mondi virtuali, rappresenta, infatti, esclusivamente una sensazione provata dal soggetto, indotta da impulsi artificiali volti a riprodurre l'apparenza di una certa realtà, ma non pare scontato che in tale contesto all'acquirente sia garantita la possibilità di maturare un consenso effettivamente consapevole.

The traditional retail model, which requires the consumer to evaluate the product within a physical store by exploiting all the senses (sight, smell, taste, hearing, touch), has led to the regulation contained in the Civil Code based on the logical assumption of a face-to-face meeting between contractors. Modern marketing techniques, progressively depriving consumers of the opportunity for verbal comparison with their counterparts, resulting in limited ability to perceive the product's true characteristics, primarily based on viewing images projected on a screen, and to adequately reflect on the opportunity for purchase, have brought about a decisive regulatory paradigm shift that has established itself in the Euro-Union-derived consumer discipline. The advent of the Metaverse then made it possible to conclude contracts between individuals who are only physically distant but who are, even if only in a non-real dimension, in presence, thinning the separation between virtual and real and therefore making it necessary to reshape the regulatory profile of the specific case. Immersiveness, typical of virtual worlds, represents, in fact, exclusively a sensation experienced by the subject, induced by artificial impulses aimed at reproducing the appearance of a certain reality, but it does not seem obvious that in this context the buyer is guaranteed the possibility of developing a truly conscious consensus.

LO SMART CONTRACT E LA TEORIA DEL CONTRATTO

di Eleonora Gangemi

225

Sommario: 1. L'impatto dell'innovazione tecnologica sui mercati: smart contract, esecuzione automatica di prestazioni e attivazione di tutele contro l'inadempimento di obbligazioni, rapporti con intelligenza artificiale, contratti telematici, beni digitali. - 2. L'avvento della tecnologia DLT e l'impatto sulla possibilità dell'inadempimento. - 3. Inquadramento giuridico, dato normativo e selezione delle fattispecie da ricondurre alla categoria civilistica del contratto. - 4. Conseguenze della qualificazione contrattuale: invalidità e rimedi. - 5. Conclusioni in materia di configurabilità

dell'inadempimento.

Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha inciso sugli strumenti utilizzati per la conclusione ed esecuzione delle relazioni commerciali. In questo contesto, è andato delineandosi il fenomeno degli smart contracts, contratti digitali le cui clausole, al fine di rendere certo l'adempimento, sono integrate in protocolli informatici, talvolta operanti su registri distribuiti immutabili, capaci di eseguire automaticamente le prestazioni previste. L'intervento del legislatore nazionale, che ha definito e circoscritto il fenomeno, apre a riflessioni sui rapporti tra la peculiarità della tecnologia utilizzata per l'esecuzione delle prestazioni e le norme del codice civile in materia di invalidità e di rimedi nei casi di vizi nella formazione o esecuzione del regolamento negoziale.

The rise of digital technologies has reshaped the mechanisms used for the conclusion and execution of business relationships. In this context, smart contracts have emerged as self-executing digital agreements whose clauses, encoded in computer protocols and sometimes stored on immutable distributed ledgers, are capable of automatically performing an obligation. The intervention of the national legislature, which defines and limits this phenomenon, invites a critical examination of the interplay between the technological characteristics of these instruments and the provisions of the

Civil Code on invalidity and remedies for defects in contract formation or performance.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL DIRITTO DEL LAVORO ITALIANO DOPO IL D.M. 17 DICEMBRE 2025, N. 180: TRA LINEE GUIDA OPERATIVE E "COSTITUZIONALISMO ALGORITMICO"

di Fortunato Costantino

233

Sommario: 1. La dimensione costituzionale della regolazione tecnica nel D. M. 17 dicembre 2025, n. 180. - 2. La decisione algoritmica nel rapporto di lavoro tra automazione e sindacato di legittimità. - 3. Algoritmo e integrità della persona: l'espansione funzionale dell'art. 2087 c.c.. - 4. Organizzazione algoritmica e proporzionalità: verso un nuovo statuto del potere datoriale. - 5. Profili critici nell'organizzazione algoritmica: effettività e accountability. - 6. Governance multilivello dell'intelligenza artificiale nel lavoro. - 7. Spunti critici per la elaborazione di una teoria funzionale del potere organizzativo algoritmico nel diritto del lavoro italiano ed europeo.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel diritto del lavoro italiano non si limita a un problema tecnico o regolatorio ma interroga la struttura stessa del potere direttivo e organizzativo datoriale. Il D.M. 17 dicembre 2025, n. 180, recante Linee Guida per l'uso dell'IA nei rapporti di lavoro, rappresenta il primo tentativo organico di inscrivere la tecnica entro un quadro sistematico di dignità, sicurezza e qualità della prestazione. Questo saggio ne analizza la portata normativa e operativa, mostrando come il decreto rappresenti un serio tentativo di tradurre i principi legislativi in strumenti verificabili e controllabili, con particolare attenzione a responsabilità datoriale, controllo umano significativo e proporzionalità. A partire dall'analisi degli aspetti rilevanti del D.M. 17 dicembre 2025, n. 180, viene sviluppata una teoria del potere organizzativo algoritmico, nella quale la tecnologia non sostituisce la decisione umana, ma la struttura, la modella e la amplifica, rendendo indispensabile competenza tecnica e consapevolezza critica. Il contributo propone una chiave di lettura innovativa della tradizionale tassonomia del diritto del lavoro, dove regolazione algoritmica, sindacato di legittimità del giudice e tutela dei diritti fondamentali si intrecciano, delineando un modello in cui produttività, innovazione e giustizia sociale sono inscindibilmente connessi.

The use of artificial intelligence in Italian labour law cannot be reduced to a merely technical or regulatory issue; rather, it calls into question the very structure of the employer's managerial and organisational authority. Ministerial Decree No. 180 of 17 December 2025, setting out the Guidelines for the Use of AI in Employment Relationships, constitutes the first comprehensive attempt to embed technological tools within a systematic framework centered on dignity, safety, and the quality of work performance. This article examines both the normative and operational scope of the Decree, arguing that it represents a serious and structured effort to translate legislative principles into verifiable and enforceable mechanisms, with particular emphasis on employer liability, meaningful human oversight, and proportionality. Building on an analysis of the key provisions of Ministerial Decree No. 180 of 17 December 2025, the paper develops a theory of algorithmic organisational power, according to which technology does not replace human decision-making but rather structures, shapes, and amplifies it, thereby rendering technical expertise and critical awareness indispensable. The article ultimately advances an innovative interpretative framework for the traditional taxonomy of labour law, in which algorithmic regulation, judicial review of legality, and the protection of fundamental rights intersect, outlining a model in which productivity, innovation, and social justice are inextricably intertwined.

LA RESISTENZA ALL'INNOVAZIONE E L'AUTOMAZIONE ALGORITMICA COME STRUMENTI DI BUROCRAZIA DIFENSIVA

di Daniela Mendola

241

Sommario: 1. Introduzione. - 2. I nuovi algoritmi per il controllo fiscale. - 3. La resistenza alla innovazione come espressione della burocrazia difensiva. - 4. La delega automatica alla "macchina" come forma di autoprotezione amministrativa. - 5. Conclusioni.

Nonostante il processo di digitalizzazione abbia preso avvio da diversi anni oggi non può dirsi ancora pienamente compiuto. A rappresentare un deterrente allo sviluppo tecnologico è stata la stessa amministrazione, la quale, molto spesso si è rivelata timorosa di sostituire gli schemi tradizionali con gli strumenti tecnologici, attuando quella che più comunemente è intesa come burocrazia difensiva. Quest'ultima si presenta come una forma di autoprotezione che induce l'amministrazione ad essere "prudente" per evitare di incorrere in responsabilità.

Although the digitalization process started several years ago, it cannot yet be considered fully completed. What has acted as a deterrent to technological development has been the administration itself, which very often has proved hesitant to replace traditional methods with technological tools, implementing what is most commonly understood as defensive bureaucracy. The latter presents itself as a form of self-protection that leads the administration to be 'cautious' to avoid incurring responsibility.

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

È LEGITTIMO L'INVIO DI NEWSLETTER CON FINALITÀ COMMERCIALI A CHI SI REGISTRA E ACCEDE GRATUITAMENTE AI SERVIZI OFFERTI DAL PROPONENTE

Corte di Giustizia dell'Unione Europea; sezione prima; sentenza 13 novembre 2025, causa

commento di Giovanni Polimeni

249

254

Sommario: 1. Il motivo del rinvio. – 2. I dubbi interpretativi del giudice nazionale e le risposte della CGUE. – 3. I riflessi giuridici e concreti dell'interpretazione della Corte. – 4. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo analizza la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea intervenuta in risposta alle questioni poste con rinvio pregiudiziale dalla Corte d'Appello di Bucarest in merito all'interpretazione dell'art. 13, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/58/CEE – altresì nota come Direttiva *e-privacy* – rispetto alla circostanza in cui l'editore di una testata online che inviava una newsletter gratuita dovesse necessariamente richiedere il consenso esplicito dei destinatari qualora quest'ultima fosse trasmessa in seguito alla sottoscrizione di un servizio *premium* che consentiva di consultare un numero di articoli superiore rispetto a quelli accessibili senza registrazione. La Corte viene altresì interrogata sulla corretta individuazione delle condizioni di legittimità del trattamento nel rapporto tra le disposizioni della direttiva citata e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

This contribution examines in depth the judgment of the Court of Justice of the European Union delivered in response to the questions referred for a preliminary ruling by the Bucharest Court of Appeal concerning the interpretation of Article 13(1) and (2) of Directive 2002/58/EC – also known as the ePrivacy Directive – with regard to whether the publisher of an online newspaper sending a free newsletter was required to obtain the explicit consent of recipients where the newsletter was dispatched following subscription to a premium service granting access to a greater number of articles than those available without registration. The Court was further asked to clarify the proper identification of the conditions for lawful processing in light of the relationship between the provisions of the aforementioned Directive and the General Data Protection Regulation.

RIFIUTO DI INTEROPERABILITÀ E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: LA GIURISPRUDENZA BRONNER ALLA PROVA DELLE PIATTAFORME DIGITALI

Corte di Giustizia dell'Unione Europea; Grande Sezione; sentenza 25 febbraio 2025

commento di Erica Di Marco

261

269

Sommario: 1. Il procedimento A529. – 2. La Decisione della Corte. – 3. L' giurisprudenza Bronner e le piattaforme digitali. – 4. L'onere della prova dell'Autorità nei nuovi mercati: il "mercato potenziale".

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato nell'ambito di un giudizio volto a verificare la legittimità del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva accertato l'abusività del rifiuto di Google di rendere disponibile sulla sua piattaforma Android Auto una app sviluppata da Enel X Italia, ha ritenuto abusivo il rifiuto a fornire l'interoperabilità tra una piattaforma, di cui l'impresa in posizione dominante è titolare, se non oggettivamente giustificato e laddove la piattaforma sia stata creata non per l'utilizzo esclusivo da parte dell'impresa titolare. La Corte di Giustizia ha affermato, inoltre, che si può valutare l'effetto restrittivo della concorrenza anche in un mercato solo potenziale individuato dall'autorità nazionale competente.

In a preliminary ruling requested by the Italian administrative Court of second Instance (i.e. Consiglio di Stato) during proceedings to verify the legitimacy of the measure taken by the Italian Competition Authority, which had found Google's refusal to make an app developed by Enel X Italia available on its Android Auto platform to be abusive, the Court of Justice of the European Union deemed it abusive to refuse to provide interoperability between a platform owned by a company in a dominant position, if such refusal is not objectively justified and where the platform was not created for the exclusive use of the owner company. The Court of Justice also stated that the restrictive effect on competition can also be assessed in a potential market identified by the competent national authority.

COMPARATA

DOVE SI REALIZZA LA RIPRODUZIONE NELL'ERA DEI MODELLI GENERATIVI? LA DECISIONE DEL *LANDGERICHT*

MÜNCHEN I TRA *OPENAI* E *GEMA*

Landgericht München I (Germania); 42. Zivilkammer; Urteil vom 11. November 2025; Az. 42 O 14139/24

commento di Virgilio D'Antonio e Ciro Maria Ruocco

275

278

Sommario: 1. La decisione del *Landgericht München I*: il problema giuridico posto dall'addestramento dei modelli generativi. – 2. "*Memorisierung*" dell'opera e diritto di riproduzione. Il modello come nuovo *Ort der Vervielfältigung*. – 3. Dove finisce il *text and data mining*? Analisi dei dati e sfruttamento dell'opera nell'addestramento dei modelli. – 4. La funzione economica della riproduzione e il nuovo ruolo del *copyright law* nell'ecosistema algoritmico. – 5. *Prompt*, imputazione e *compliance*: dall'*output* al controllo del sistema. – 6. Oltre il *training*: il diritto d'autore tra continuità e trasformazione.

Il contributo analizza la decisione del Tribunale di Monaco di Baviera (*Landgericht München I*) nel giudizio tra *GEMA* e due società del gruppo *OpenAI*, relativa all'impiego di testi di canzoni protetti nell'addestramento e nel funzionamento di modelli di intelligenza artificiale generativa. La pronuncia affronta in modo innovativo il tema della "memorizzazione" delle opere nei parametri dei modelli linguistici, qualificandola come atto di riproduzione rilevante ai fini del diritto d'autore ed escludendone la copertura da parte dell'eccezione sul *text and data mining*. Il lavoro ricostruisce i presupposti tecnici e giuridici della decisione e ne valuta la portata sistematica, con particolare riguardo alla ridefinizione dei confini tra analisi dei dati, incorporazione dell'opera e responsabilità dei gestori dei sistemi di IA nel quadro del diritto d'autore europeo.

This paper examines the judgment of the Munich Regional Court (Landgericht München I) in the dispute between GEMA and two companies of the OpenAI group concerning the use of copyrighted song lyrics in the training and operation of generative artificial intelligence models. The ruling addresses, in an innovative manner, the notion of "memorisation" of protected works within the parameters of large language models, qualifying it

as an act of reproduction for copyright purposes and excluding its coverage by the text and data mining exception. The article analyses the technical and legal premises of the decision and assesses its systemic implications, in particular with regard to the boundaries between data analysis, incorporation of the work into the model and the liability of AI system operators under European copyright law.

CIVILE

IL DIRITTO ALL'OBLIO E IL *DELISTING*: DUE LAME SPUNTATE PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Corte di Cassazione; sezione prima; ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34217

289

commento di Angelo Maietta

298

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La decisione della Corte di Cassazione. – 3. Il diritto all'oblio e la deindicizzazione. – 3.1. La deindicizzazione come strumento di tutela. – 3.2. Il bilanciamento degli interessi: criteri giurisprudenziali. – 4. La posizione della giurisprudenza e gli orientamenti del Garante. – 5. Rilievi critici.

La presente analisi esamina l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34217/2025, che affronta la delicata questione dell'interpretazione dell'art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di diritto all'oblio per gli indagati e imputati prosciolti o il cui procedimento è stato archiviato. La pronuncia offre un'importante occasione per ricostruire l'evoluzione del diritto all'oblio e per chiarire il rapporto tra la nuova normativa nazionale e la disciplina europea, in particolare l'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

This analysis examines the Court of Cassation's Order No. 34217/2025, which addresses the delicate issue of the interpretation of Article 64-ter of the implementing provisions of the Code of Criminal Procedure, regarding the right to be forgotten for suspects and defendants who have been acquitted or whose proceedings have been dismissed. This ruling offers an important opportunity to reconstruct the evolution of the right to be forgotten and to clarify the relationship between the new national legislation and European legislation, in particular Article 17 of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

LA CONFERMA DELLA CASSAZIONE DEL LAVORO ETERO-ORGANIZZATO PER I RIDER

Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza 31 ottobre 2025, n. 28772

305

commento di Carmelo Romeo

307

Sommario: 1. Il caso qui in esame. – 2. Il perimetro della norma di cui al 1° comma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81 del 2025. – 3. L'approdo alle regole dell'U.E. e alla certezza del diritto.

La decisione qui in commento conferma un orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza anche di merito, sulla nota vicenda della qualificazione giuridica dei rider. Più in particolare la sentenza annotata esprime un deciso apprezzamento in merito alla valutazione che possa legittimamente essere ravvisata etero-organizzazione ai fini dell'applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche quando il committente si limiti a preordinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa. Vengono anche prospettati scenari diversi da quelli oggetto della decisione, con riferimento alle regole in ambito comunitario e le ricadute sul piano della certezza dei diritti.

The decision commented here confirms a now consolidated position in case law, including on the merits, regarding the well-known issue of the legal classification of riders. More specifically, the annotated ruling expresses strong appreciation regarding the assessment that a rider can legitimately be considered a heterogeneous organization for the purposes of applying the rules governing subordinate employment, even when the client merely unilaterally predetermines the when and where of the personal and continuous service. Scenarios different from those covered by the decision are also envisaged, with reference to EU rules and the implications for legal certainty.

LA TUTELA DEI FORMAT DIGITALI TRA DIRITTO D'AUTORE E MARCHIO: IL CASO J-GAME

Corte d'Appello di Torino; sezione quinta; 10 novembre 2025, n. 963

313

commento di Sara Manni

318

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La tutelabilità del format di applicazione come opera dell'ingegno. – 3. Il risarcimento da contraffazione del marchio alla prova dei *punitive damages*.

Il presente contributo prende in esame la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 963 del 10 novembre 2025, resa in esito ad un articolato contenzioso intercorso tra un noto club calcistico e l'autore di un format di app di quiz contest a tema, soffermandosi, nella specie, sulla configurabilità del format quale opera dell'ingegno di carattere creativo e sui motivi che hanno indotto la Corte ad ammetterne la tutela in astratto ma a negarla in concreto. Il contributo analizza altresì il capo della sentenza relativo alla contraffazione del marchio del club, riportato nel titolo del format, e il mancato riconoscimento del danno da esso derivante, atteso che il format era stato proposto esclusivamente al titolare del marchio stesso.

This contribution examines Judgment No. 963 of 10 November 2025 of the Corte d'Appello di Torino, delivered at the conclusion of complex litigation between a well-known football club and the author of a football-themed quiz contest app format. It focuses, in particular, on whether the format may qualify as a creative work protected by copyright, and on the reasons that led the Court to acknowledge its protection in abstract terms while denying it in the specific case. The article also analyses the part of the judgment concerning the infringement of the club's trademark, reproduced in the title of the format, as well as the refusal to award damages, given that the format had been proposed exclusively to the trademark owner itself.

AVVOCATI E AI GENERATIVA: DOVEROSA LA VERIFICA DELL'ATTENDIBILITÀ DEGLI OUTPUT

Tribunale di Siracusa; sezione seconda; sentenza 20 febbraio 2026, n. 338

commento di Giuseppe Cassano

329

331

Sommario: 1. AI e Avvocati, la parola ai Giudici. – 2. Il panorama giurisprudenziale. – 3. Diligenza dell'Avvocato al tempo dell'AI. – 4. Magistrati al tempo dell'AI.

Questo studio prende spunto dalla recente sentenza n. 338/2026, pronunciata dal Tribunale di Siracusa, per una analisi della diligenza dell'avvocato ai tempi dell'Intelligenza Artificiale generativa. Si pone così l'accento sulla doverosità, per il professionista legale, di procedere ad uno scrupoloso controllo degli output ottenuti dagli strumenti di AI per non riportare nei suoi scritti precedenti giurisprudenziali errati, o addirittura inesistenti, pena, altrimenti, una condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.

This study draws on the recent ruling no. 338/2026, issued by the Court of Syracuse, for an analysis of lawyers' due diligence in the age of generative Artificial Intelligence. The emphasis is therefore placed on the legal professional's duty to carefully monitor the output obtained from AI tools to avoid reporting incorrect, or even non-existent, case law in their writings, otherwise risking conviction under Article 96 of the Italian Code of Civil Procedure.

RIPRODUZIONE SENZA ORIGINALE. SCREENSHOT, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CRISI DELLA VERIFICABILITÀ NEL PROCESSO CIVILE

Tribunale di Modena; sezione lavoro; sentenza 9 gennaio 2026, n. 56

commento di Lucia Esposito

337

343

Sommario: 1. Il caso: screenshot WhatsApp e disconoscimento "oltremodo generico". – 2. Documento, riproduzione, dichiarazione: la trasformazione della categoria. – 3. L'art. 2712 c.c. e l'estensione alle riproduzioni informatiche. – 4. Generazione algoritmica, verificabilità tecnica e trasformazione degli standard probatori. 5. Alcune conclusioni.

La nota commenta la sentenza del Tribunale di Modena (sez. lavoro, 29 dicembre 2025) che, nell'ambito di un giudizio di impugnativa di licenziamento disciplinare, valorizza screenshot e note vocali WhatsApp quali prove documentali, applicando l'art. 2712 c.c. e ritenendo "oltremodo generico" il disconoscimento datoriale fondato su meri richiami alla possibile manipolazione, anche mediante intelligenza artificiale. Dopo aver ricostruito la trasformazione della nozione di documento e la distinzione tra documenti dichiarativi e riproduzioni, il contributo inquadra e-mail, messaggi istantanei e screenshot nella categoria delle riproduzioni informatiche, evidenziando il ruolo del disconoscimento specifico e i requisiti minimi perché la contestazione sia processualmente efficace (indicazione di difformità, allegazioni indiziarie, richiesta di acquisizioni tecniche/CTU). La nota mostra, tuttavia, come l'IA generativa ponga una sfida strutturale al paradigma della "riproduzione", presupponendo un originale esterno e verificabile: quando l'artefatto digitale è generato ab origine, la specificità del disconoscimento rischia di trasformarsi da strumento di garanzia a presupposto epistemico non più sostenibile.

This case note discusses the Modena Labour Court decision of 29 December 2025 on the evidentiary value of WhatsApp screenshots and voice notes in a disciplinary dismissal dispute. Relying on Article 2712 of the Italian Civil Code, the Court treated such materials as "computerised reproductions" and rejected the employer's challenge as overly generic, where it merely invoked the abstract possibility of manipulation—including through artificial intelligence—without identifying concrete discrepancies. The note first retraces the evolution of the concept of "document" and the distinction between declarative documents and mechanical reproductions, then addresses the prevailing doctrinal and case-law approach qualifying emails, instant messages and WhatsApp screenshots as computerised reproductions subject to the specific disavowal mechanism under Article 2712. It further outlines what an effective disavowal should entail in practice (pinpointed inconsistencies, indicia supporting falsity, requests for technical acquisition/forensic extraction and, where appropriate, court-appointed expertise). Finally, the note argues that generative AI challenges the underlying epistemic assumption of Article 2712—namely, the existence of an external, verifiable "original"—since AI can produce native digital artefacts that are internally coherent yet detached from any historical event, thereby shifting the focus from technical verifiability to judicial assessments of overall reliability

PENALE

DEPOSITO TELEMATICO, DISTINZIONE TRA LA FASE DI TRASMISSIONE E LA FASE DI ACCETTAZIONE, PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 3 dicembre 2025, n. 40474

commento di Pierpaolo Rivello

351

354

Sommario: 1. Il deposito telematico e la sua regolamentazione. 2. La vicenda sottoposta alla disamina della Corte di Cassazione. 3. Una soluzione giurisprudenziale pienamente aderente all'esigenza di tutela dei diritti fondamentali. 4. Considerazioni conclusive alla luce di un'analisi sistematica.

Lo scritto analizza le modalità con cui il legislatore ha disciplinato il deposito telematico degli atti processuali e approfondisce, in linea adesiva, il contenuto della pronuncia con cui la Cassazione ha sostenuto che deve essere considerato tempestivo, ai sensi dell'art. 172, comma 6 bis -c.p.p., l'atto di impugnazione qualora esso sia stato inserito correttamente nel portale entro il termine di scadenza dell'appello. Si ribadisce che l'eventuale ritardo da parte del sistema nel rilascio della ricevuta volta a confermare l'esito positivo del controllo di corrispondenza tra i dati inseriti dalla parte e quelli risultanti dal registro del procedimento penale di

riferimento non deve tradursi in una compressione al diritto di impugnazione, in quanto le disfunzioni tecniche non possono incidere sull'effettività del diritto di difesa. Viene sottolineato come detta soluzione appaia rispettosa dei principi ispiratori del nostro modello processuale e conforme alle indicazioni provenienti dalla Corte Edu, dirette a sottolineare come il progresso tecnologico non debba tradursi in un ostacolo al diritto di accesso alla giurisdizione, sancito dall'art. 6 § 1 della Convenzione EDU.

This paper analyses the ways in which the legislator has regulated the electronic filing of procedural documents and fully examines and positively evaluates the content of the ruling with which the Court of Cassation has maintained that the appeal must be considered timely pursuant to the article 172.6 of the Code of Criminal Procedure if it has been correctly inserted into the electronic portal within the appeal deadline. Any delay by the telematics system in issuing the receipt to confirm the positive outcome of the correspondence check between the data entered by the appellant and the resulting ones from the register of the relevant criminal proceedings must not result in a restriction of the right to appeal, since the technical malfunctions cannot affect the right of defence. It is underlined that this solution appears to be respectful of the inspiring principles of our procedural model and in line with the indications coming from the European Court of Human Rights where it states that technological progress must not represent an obstacle to the right of access to justice, established by the article 6.1 of the European Convention on Human Rights.

LA REPUTAZIONE NEL FLUSSO DEI BIT: DIFFAMAZIONE IN CHAT E REGIME PROBATORIO

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 19 novembre 2025, n. 39414

361

commento di Federico Cerqua

362

Sommario: 1. Lo scenario. – 2. La vicenda processuale. – 3. Quando è perfezionata la diffamazione con l'invio del messaggio denigratorio in una chat? – 4. L'onere di allegazione per la difesa. – 5. Brevi osservazioni conclusive.

Il contributo esamina i profili relativi alla consumazione del reato di diffamazione commessa attraverso l'invio di un messaggio denigratorio dell'onore e della reputazione professionale di un docente nella chat dei genitori degli alunni frequentanti la classe in cui insegna il professore. In particolare, l'Autore prova a esplorare, oltre ai profili di diritto sostanziale, anche l'onere di allegazione, necessario per l'imputato, ai fini di una ricostruzione alternativa del fatto.

This paper examines the issues surrounding the commission of the crime of diffamazione, committed by sending a message denigrating a teacher's honor and professional reputation in a chat room shared with parents of students in the class the teacher teaches. In particular, the Author attempts to explore, in addition to the substantive legal aspects, the burden of proof required for the defendant to establish an alternative reconstruction of the facts.

PROCEDIMENTO DI CAPTAZIONE E RIFIUTO DI OTTENERE COPIA DEI FILE DI LOG

Corte di Cassazione; sezione sesta; sentenza 3 luglio 2025, n. 33511

367

commento di Alessia Di Domenico

368

Sommario: 1. Definizione di "file di log". – 2. Il caso di specie. – 3. File di log e diritto di difesa: alcuni "altalenanti" approdi giurisprudenziali. – 4. Osservazioni conclusive.

Il contributo analizza il contenuto di una recente pronuncia della Cassazione in tema di intercettazioni con captatore informatico e richiesta di copia dei "file di log". In particolare, secondo i giudici di legittimità, non è causa di inutilizzabilità la mancata consegna al difensore di tali file, qualora la richiesta difensiva venga prospettata in termini puramente esplorativi, senza indicazione di elementi idonei ad individuare eventuali violazioni nel procedimento di captazione. Nel contributo, dopo alcune premesse di natura definitoria e brevi cenni sul valore probatorio dei file di log, vengono evidenziati gli aspetti critici di tale pronuncia, valorizzando il diritto della difesa ad avere sempre copia dei files di log in quanto equiparati ai supporti materiali relativi alle intercettazioni.

This essay examines the content of a recent ruling of the Italian Supreme Court concerning interceptions carried out through the use of a computer-based Trojan ("captatore informatico") and the defence's request for copies of the relevant log files. In particular, the Court held that the failure to provide the defence with such files does not entail the inadmissibility of the intercepted communications where the defence request is formulated in purely exploratory terms, without the indication of specific elements capable of identifying potential irregularities in the interception procedure. After setting out certain definitional premises and offering a brief overview of the evidentiary value of log files, the Essay highlights the critical aspects of this decision, emphasising the defence's right to always obtain copies of the log files, as they are considered equivalent to the material supports intrinsically connected to interception activities.

AMMINISTRATIVA

IL CASO ENEL X/GOOGLE AL VAGLIO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO: RESTRIZIONE ALL'ACCESSO O RIFIUTO DELL'INFRASTRUTTURA ESSENZIALE? LA DOTTRINA BRONNER RILETTA ALLA LUCE DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DELLE PIATTAFORME DIGITALI

Consiglio di Stato; sezione sesta; sentenza 29 ottobre 2025, n. 8398

373

commento di Annalisa Pistilli

385

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. – 3. L'impugnativa davanti al TAR Lazio. – 4. La sentenza della Corte di Giustizia (C-233/23). – 5. Il giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato. – 6. Conclusioni

La sentenza in commento conclude un contenzioso pluriennale nel corso del quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Enel X Italia S.r.l. (Enel X) e Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l. (per brevità, Google) si sono fronteggiate, assumendo posizioni contrastanti in merito alla qualificazione della condotta tenuta da quest'ultima nei confronti di Enel X, della cui app JuicePass ha ostacolato ingiustificatamente l'accesso sulla piattaforma Android Auto. Il giudice amministrativo, ponendosi nel solco della recente sentenza della Corte di Giustizia (C-233/23), ha condiviso la ricostruzione effettuata dall'Autorità, confermando l'abuso di tipo escludente da parte di Google, stante l'indispensabilità della piattaforma digitale utilizzata nel caso di specie ed il rifiuto di interoperabilità opposto ad Enel X.

The ruling brings to a conclusion a multi-year dispute between the Italian Competition Authority, Enel X Italia S.r.l. (Enel X) and Alphabet Inc., Google LLC, and Google Italy S.r.l. (hereinafter referred to as Google). The dispute focused on Google's conduct towards Enel X, whose JuicePass app was blocked from accessing the Android Auto platform, with the parties taking opposing positions on the matter. The administrative judge, following the recent ruling of the Court of Justice (C-233/23), agreed with the Authority's assessment, confirming Google's exclusionary abuse, given the indispensability of the digital platform used in this case and the refusal of interoperability opposed to Enel X.

PRASSI

LE NUOVE TUTELE NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LA REGISTRAZIONE EUROPEA DEL MARCHIO VOCALE

di Marco Mastracci e Castrese Principe

395

Sommario: 1. Introduzione e tesi – 2. Quadro normativo e rappresentazione del segno dopo l'abolizione del requisito grafico – 3. Requisiti sostanziali di validità tra distintività e impedimenti assoluti – 4. Prassi EUIPO e giurisprudenza UE quali criteri decisivi e trend – 5. Caso di studio: strategia di deposito di una voce nota e criticità operative – 6. Delimitazione della tutela ed enforcement nel mercato dell'IA – 7. Conclusioni e proposte

Il contributo esamina la registrazione dei marchi vocali nell'Unione europea dopo l'abolizione del requisito grafico, muovendo dal Regolamento (UE) 2017/1001 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, e ricostruendo prassi EUIPO e giurisprudenza sui segni sonori. Nel contesto dell'intelligenza artificiale generativa, in cui la voce può essere clonata e manipolata su larga scala, si propone un test operativo di distintività e di delimitazione proporzionata della privativa, con attenzione a licenze, controllo qualità ed enforcement contro imitazioni, variazioni minime, deepfake e riproduzioni sintetiche (voice cloning). Un caso di studio mostra come scelte tecniche e contrattuali possano tradursi in un deposito difendibile, bilanciando la tutela del marchio, la concorrenza, la libertà di espressione e gli obblighi di trasparenza introdotti dall'AI Act.

This article examines the registration of voice trade marks in the EU after the abolition of the graphical representation requirement, outlining the legal framework, EUIPO practice and key case law on sound marks. Against the backdrop of generative artificial intelligence—where voices can be cloned, edited and deployed at scale—it develops an operational test for assessing distinctiveness and defining a proportionate scope of protection, with practical guidance on licensing, quality control and enforcement against imitation, minimal variations, deepfakes and synthetic reproductions (voice cloning). A case study shows how technical and contractual choices can be translated into a defensible filing while balancing trade mark protection, competition, freedom of expression and the transparency duties introduced by the AI Act.